
 <p>ASMEC Consortile s.c.a.r.l.</p>  <p>ASMECOMM</p>	<p>CENTRALE DI COMMITENZA ASMEC CONSORTILE Soc. Cons. a r.l. Sede Legale: Piazza del Colosseo, 4 – Roma Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G1 - Napoli P.Iva: 12236141003</p> <p>COMUNE DI CARBONE (Provincia di Potenza) Via Vittorio Veneto 92/A 85030 CARBONE (PZ)</p>	
--	---	---

SETTORE AMMINISTRATIVO
Ufficio Scuola

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER IL SERVIZIO
TRASPORTO SCOLASTICO
ANNO SCOLASTICO 2014-2015

Dalla Residenza Comunale, li 19/11/2014



IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE
 Nicola FORTE



ART.1

Oggetto del presente capitolato speciale d'appalto è il servizio di trasporto scolastico degli alunni delle Scuole Secondarie di I° Grado site nel capoluogo da Carbone all'Istituto Scolastico Comprensivo di Chiaromonte (PZ) e ritorno.

Il servizio è riferito all'anno scolastico 2014/2015 dal 7 gennaio 2015 all'11 giugno 2015 per un importo a base d'asta di Euro 10.00,00, IVA esclusa.

ART.2

L'importo del contratto a base di gara è di Euro 10.000,00 (Iva esclusa).

ART.3

Il servizio consiste nel trasporto degli alunni dal Comune di Carbone al Comune di Chiaromonte e ritorno.

Il periodo di attivazione del servizio sarà dal 07/01/2015 sino a chiusura dell'anno scolastico secondo il calendario predisposto dal Dirigente dell'Istituto Comprensivo di Chiaromonte.

Per esigenze delle scuole o per esigenze finanziarie del Comune l'Ente potrà ridurre i periodi di attivazione del servizio.

L'appaltatore dovrà garantire l'effettuazione del servizio con personale e mezzi propri.

La ditta concessionaria dovrà garantire il servizio con automezzi idonei, conformi alle normative vigenti in materia di trasporti scolastici, in possesso di tutti i requisiti di legge, di collaudo e permessi previsti per legge e con un numero di posti a sedere pari almeno al numero degli scolari ed accompagnatori trasportati.

La ditta appaltatrice sarà responsabile per tutti gli atti e fatti di natura civile e/o penale che dovessero verificarsi durante l'espletamento del servizio, per cui, sin d'ora, si impegna, tra l'altro, a garantire che i mezzi impiegati per il servizio di che trattasi siano in condizioni idonee per la massima sicurezza dei trasportati, comunicando all'Amministrazione ogni eventuale modifica dei mezzi utilizzati, dell'autista.

L'appaltatore, sotto la sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni legislative, osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle competenti autorità in materia di contratti di lavoro, di sicurezza e di igiene del lavoro e di quant'altro possa comunque interessare l'appalto.

Tutti gli oneri e gli obblighi assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali saranno a carico della ditta.

E' fatto obbligo alla ditta appaltatrice l'applicazione, nei confronti dei lavoratori dipendenti o utilizzati, di condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona, ai sensi dell'art. 36 legge 20/5/1970, n. 300.

L'appaltatore solleva il Comune da qualsivoglia responsabilità, sia contrattuale sia extracontrattuale, per danni a persone o cose, che dovessero verificarsi nel corso dell'esecuzione del servizio, rimanendo il solo responsabile anche in deroga a norme che disponessero l'obbligo del pagamento e relativi oneri a carico del Comune o in solido con il Comune medesimo, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

Durante il servizio gli automezzi dovranno portare all'esterno una tabella con l'indicazione del servizio svolto, e precisamente "TRASPORTO SCOLASTICO".

ART.5

L'appaltatore è responsabile per tutti gli atti e fatti di natura civile e/o penale, che dovessero verificarsi durante l'espletamento del servizio, per cui, sin da ora, si impegna ad assicurare tra l'altro, che i mezzi, impiegati per il servizio, di che trattasi, siano nelle condizioni idonee per la massima sicurezza dei trasportati.

ART.6

L'appaltatore dovrà garantire il servizio nelle condizioni di massima sicurezza, per cui qualsiasi responsabilità in merito ad eventuali incidenti e danni al mezzo e/o agli utenti è di esclusiva pertinenza dello stesso.

ART.7

Il servizio dovrà essere effettuato quotidianamente nei giorni di calendario scolastico per gli alunni della Scuola Secondaria di I° Grado.

La partenza da Carbone è fissata, dopo la raccolta degli studenti dalle abitazioni, per le ore 7,40.

Il rientro da Chiaromonte dovrà avvenire sulla base degli orari di lezione fissati dal Dirigente dell'Istituto Comprensivo davanti alla sede dell'Istituto.

All'uscita dovranno essere prelevati dal plesso scolastico, nel rispetto dell'orario, e tenuti in custodia fino alle rispettive abitazioni.

L'appaltatore, quindi, è responsabile unico di qualsiasi accadimento in tali frangenti.

Il Comune potrà svolgere l'attività di vigilanza per il tramite degli Amministratori e degli Agenti di Polizia Locale o di altro personale dipendente all'uopo incaricato.

ART. 8

L'Ente è tenuto a comunicare gli elenchi degli utenti interessati al servizio.

Qualora il Comune accerti che vengono trasportati alunni o altri passeggeri non compresi negli elenchi, applicherà una penale di Euro 258,23, che verrà trattenuta dai pagamenti mensili.

Solo gli utenti ricompresi negli elenchi citati saranno ammessi alla fruizione del servizio.

Il numero degli utenti da trasportare quotidianamente è di n. 7 (SETTE) alunni.

ART. 9

La ditta appaltatrice sarà tenuta ad effettuare le visite guidate per attività scolastiche ed extrascolastiche (culturali, sportive, sociali ecc.) entro un raggio di 200 km di distanza dal territorio comunale fino ad un massimo di n. 3, per l'anno scolastico, sia nei giorni feriali che festivi, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, alle stesse condizioni del servizio appaltato, e senza alcun onere a carico delle famiglie degli alunni, anche quando tali attività vengano realizzate in periodi di sospensione delle attività scolastiche.

Per l'utilizzo fuori del territorio comunale, gli automezzi dovranno essere dotati di cronotachigrafo efficiente e funzionale, se la normativa vigente durante la durata dell'appalto lo richieda.

ART. 10

Il corrispettivo dell'appalto è stabilito in Euro 10.000,00, IVA esclusa, sul quale andrà applicato il ribasso d'asta offerto in sede di gara e oggetto di aggiudicazione definitiva.

L'impresa appaltatrice si intende compensata di ogni suo avere o pretendere dal committente per la prestazione di che trattasi o connesso o conseguente alla medesima, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, in tutto essendo soddisfatto con il pagamento del corrispettivo.

ART. 11

La liquidazione delle spettanze avverrà mensilmente su presentazione di fattura previa verifica regolarità contributiva (DURC).

ART.12

Per causa di pubblico interesse l'Amministrazione avrà facoltà di recedere dal contratto, in tutto o in parte, senza che per ciò spetti all'appaltatore alcun compenso speciale. Il recesso dal contratto, totale o parziale, avrà effetto dal giorno in cui la relativa dichiarazione sarà stata comunicata all'impresa appaltatrice.

ART.13

L'appaltatore, sotto la sua esclusiva responsabilità, dovrà ottemperare alle disposizioni legislative, come pure osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle competenti autorità in materia di contratti di lavoro, di sicurezza e di igiene del lavoro e di quant'altro possa comunque interessare l'appalto.

ART.14

Prima di dare inizio al servizio, l'appaltatore sarà tenuto, senza che per questo siano comunque limitate le sue responsabilità contrattuali, a stipulare assicurazione, per tutta la durata del servizio e per l'importo adeguato, contro tutti i danni alle persone ed alle cose anche di sua proprietà.

ART.15

L'appaltatore dovrà garantire l'appaltante contro ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante da sua inadempienza, anche parziale, delle norme contrattuali.

ART.16

Nel corso di validità del contratto, l'appaltante potrà apportare alle prestazioni le variazioni, modifiche, soppressioni ed aggiunte ritenute a suo insindacabile giudizio necessarie per la esecuzione di quanto è oggetto del servizio. Tali variazioni non danno diritto all'appaltatore ad alcun compenso.

ART.17

L'appaltatore dovrà effettuare il servizio con personale idoneo di provata capacità, onestà e moralità, adeguato qualitativamente e numericamente alle necessità connesse con gli obblighi derivanti dal contratto. Entro dieci giorni dall'inizio dell'appalto l'impresa dovrà comunicare per iscritto all'ufficio competente i nominativi delle persone impiegate e le rispettive qualifiche. Uguale comunicazione sarà effettuata nel caso di variazioni del personale impiegato ed entro 5 giorni di ciascuna variazione.

Spetta all'Amministrazione la facoltà di chiedere la sostituzione delle persone non gradite all'Amministrazione.

Nel caso di esercizio di tale facoltà, l'impresa dovrà provvedere alla sostituzione delle persone non gradite entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della comunicazione. Si applicano nel caso di inadempimento le disposizioni di cui al successivo articolo.

Le persone impiegate nel servizio oggetto dell'appalto dovranno firmare, all'inizio ed al termine del lavoro, apposito registro dell'impresa, che questa si impegna a mettere a disposizione dell'Amministrazione sin dall'inizio dell'appalto.

Le medesime persone di cui sopra dovranno essere munite, durante il servizio, di distintivo e tesserino di riconoscimento indicante anche la denominazione dell'impresa.

ART. 18

Ove si verificano inadempienze dell'impresa nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, sarà applicata una penale pari al 30% del deposito cauzionale.

Nel caso di inadempienze gravi, ovvero ripetute, l'Amministrazione avrà facoltà, previa intimazione scritta all'impresa, di risolvere il contratto con l'incameramento totale del deposito cauzionale e con la conseguenza di affidare l'appalto a terzi in danno dell'impresa.

In ognuna delle ipotesi sopra previste, l'Amministrazione non compenserà le prestazioni non eseguite ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento di maggiori danni.

Ove, pur non verificandosi inadempienze nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'impresa

impieghi un numero di persone inferiore, a quanto comunicato, sarà applicata una penale giornaliera di Euro 500,00 per ogni persona totalmente assente e di Euro 125,00 per ogni ora lavorativa di assenza, nell'ipotesi di assenze non totali.

Nel caso in cui l'impresa non istituisca, ovvero non metta a disposizione il registro di cui all'art.21, 4° comma, sarà applicata una penale di Euro 500,00 per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di Euro 15.000,00.

In caso di violazione degli obblighi in materia di rapporto di lavoro e di cui ai successivi artt.23 e 24, l'Amministrazione applicherà una penale pari al 20% dell'importo contrattuale.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, l'Amministrazione potrà rivalersi su eventuali crediti dell'impresa, nonchè della cauzione, senza bisogno di diffida o formalità di sorta.

ART. 19

L'impresa aggiudicataria è tenuta entro 10 giorni dall'inizio dell'attività e presentare i seguenti documenti:

- a) certificato in carta semplice di avvenuta denuncia del personale dipendente agli Enti assicurativi della previdenza sociale dell'assistenza malattia e dell'assistenza infortuni sul lavoro, dal quale risulti il numero di posizione del contribuente. In luogo del suddetto certificato è ammessa la presentazione di qualunque altro documento su carta semplice, rilasciato dagli Enti assicurativi, presentato in originale o in copia autenticata;
- b) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 1 DPR 28.12.2000, n.445, dalla quale risulti il numero dei dipendenti dell'impresa, con l'indicazione della suddivisione tra impiegati ed operai, e che l'impresa è in regola con le relative contribuzioni. Nell'eventualità nel termine stabilito l'impresa non fornisca le prove di cui al precedente comma decade dalla concessione.

ART. 20

L'appaltatore dovrà assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati, eventualmente, alle persone, ed alle cose tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente appalto.

L'impresa dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assicurando a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'impresa sarà obbligata ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto dell'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del presente atto, alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio, nonchè condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.

L'impresa sarà tenuta, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi, anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincoleranno l'impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. In ogni caso l'appaltatore dovrà dimostrare di avere adempiuto alle disposizioni richiamate nel presente articolo, restando inteso che la mancata richiesta, da parte dell'appaltante, non lo esonera in alcun modo dalle sue responsabilità.

Non si darà comunque corso al pagamento delle indennità maturate senza l'acquisizione del certificato di correttezza contributiva dell'INPS (DURC) e della denuncia all'INAIL dei dipendenti.

ART. 21

L'appaltatore sarà tenuto a svolgere la propria attività in modo da non ostacolare quella svolta

direttamente dal personale scolastico.

ART.22

Tutte le comunicazioni dell'appaltatore avranno luogo esclusivamente per iscritto. A tal proposito l'aggiudicatario sarà tenuto ad indicare per iscritto i locali con la relativa linea telefonica del servizio in oggetto, nonché la persona responsabile a cui riferirsi per le dovute comunicazioni ed indicazioni. In ogni caso l'appaltatore dovrà segnalare all'Amministrazione comunale eventuali inconvenienti inerenti il servizio.

ART.23

L'appaltatore riconosce di essersi reso pienamente edotto e di avere tenuto debito conto di tutte le condizioni ambientali e delle circostanze ad esse connesse, che possono avere influenza sulla esecuzione del contratto e sulla determinazione dei prezzi. Dichiara quindi di avere preso esatta conoscenza dei luoghi dove deve essere eseguito il servizio, nonché della disponibilità e del costo effettivo della manodopera.

ART.24

Il prezzo contrattuale copre tutti gli oneri derivanti dal contratto ed inoltre tutti quelli che, anche se non categoricamente espressi, siano necessari al perfetto compimento delle prestazioni. L'appaltatore riconosce la remuneratività del complesso del prezzo contrattuale. Detto prezzo copre quindi nel suo insieme l'utile dell'appaltatore, oltre alla totalità delle spese, degli oneri inerenti il compimento delle prestazioni, secondo le prescrizioni, con le obbligazioni ed entro i termini del contratto.

L'appaltatore riconosce di avere tenuto conto e di essere remunerato per qualsiasi onere relativo alla corresponsione di paghe, premi indennità, rimborsi e somministrazioni non previsti o comunque eccedenti quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro, avendo pienamente valutato il costo effettivo della manodopera anche in base alle condizioni ambientali, nonché per ogni onere riferentesi a lavoro straordinario, festivo e notturno, che fosse comunque necessario per l'esecuzione dei servizi entro il termine contrattuale. In relazione alla riconosciuta remuneratività del complesso del prezzo contrattuale, l'appaltatore si impegna a non avanzare riserve relative a pretesa non remuneratività dei singoli prezzi, qualunque possa essere la causa che l'abbia determinata.

ART.25

I conducenti sono tenuti all'osservanza di tutte le disposizioni normative riguardanti i trasporti di persone, nonché di quelle che si riferiscono alla circolazione stradale.

Qualora, l'impresa aggiudicataria non si presentasse per la stipula del contratto e/o non avesse costituito il deposito cauzionale, l'affidamento sarà considerato decaduto e si procederà a termine di legge.

In caso di scioperi o di riunioni sindacali, che interessassero il personale della scuola, l'Amministrazione può chiedere, senza alcun onere a suo carico, variazione degli orari e/o corse aggiuntive.

ART.26

Il conducente non può ricevere alcuna somma dalle famiglie, a causa e in occasione dello svolgimento delle prestazioni, di cui al presente contratto.

ART.27

L'appaltatore dovrà fornire la cauzione prevista nella misura del 10% dell'importo contrattuale presunto di aggiudicazione.

La cauzione è stabilita a garanzia dell'esatto adempimento, da parte dell'appaltatore, di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

In tutti i predetti casi l'appaltante avrà il diritto di disporre della cauzione e di ogni altra somma comunque ancora dovuta all'appaltatore, salvo l'esperimento di ogni altra ulteriore azione.

In ogni caso l'appaltatore sarà obbligato a reintegrare la cauzione, di cui l'appaltante si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l'esecuzione dell'appalto.

Nessun interesse sarà dovuto all'appaltatore sulle somme costituenti la cauzione

ART.28

Il soggetto affidatario del Contratto, è tenuto ad eseguire in proprio il Servizio.

Il Contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs.163/2006.

E' ammesso il subappalto del servizio nella misura non superiore al 30% del valore complessivo del contratto.

L'affidamento del subappalto è sottoposto a tutte le condizioni di cui all'art. 118 comma 2 del D.Lgs. 163/2006. In particolare il concorrente all'atto dell'offerta deve:

- indicare le parti del servizio che intende subappaltare;
- impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio del servizio;
- trasmettere al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e l'insussistenza dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 575/1965;
- trasmettere alla Stazione appaltante copia delle fatture debitamente quietanzate relative ai pagamenti dell'aggiudicatario medesimo corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzie effettuate, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato.

E' fatto divieto alla ditta affidataria di cedere a terzi in tutto o in parte il contratto che si andrà a stipulare.

ART. 29

Le parti si impegnano ad assicurare la tutela della riservatezza sul trattamento dei dati personali e a non fornire, comunicare o divulgare i dati ricevuti da altri oltre agli Enti destinatari dei dati stessi nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti, compresa il D.Lgs. n.196/2003 sul trattamento dei dati personali, e dei relativi regolamenti di attuazione.

ART. 30

Qualsiasi questione dovesse insorgere tra Comune e appaltatore in ordine all'esecuzione dei patti stipulati con il presente contratto sarà deferita all'A.G.O.

ART. 31

In caso di grave inadempienza, accertata dall'Amministrazione Comunale, si farà luogo alla risoluzione del contratto d'appalto con esclusione di ogni formalità legale, convenendosi sufficiente il preavviso di un mese mediante lettera raccomandata. Si provvederà, altresì alla risoluzione del contratto di appalto, nel caso in cui dovessero nel periodo contrattuale subentrare modifiche sostanziali alla gestione del servizio, senza nulla pretendere da parte dell'appaltatore.

ART. 32

Qualsiasi spesa inerente il presente contratto o conseguenziale a questo, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico dell'appaltatore.

L'appaltatore assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse, relative all'appalto di che trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivatogli nei confronti del Comune.

ART. 33

I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto operano di pieno diritto senza obbligo per il Comune della costituzione in mora dell'appaltatore.

ART. 34

Per tutti gli effetti del presente contratto l'appaltatore elegge domicilio nel Comune di Carbone in Via Vittorio Veneto 92A. Le comunicazioni e le notificazioni saranno effettuate per mezzo di messo comunale, salvi i casi nei quali è stabilita la lettera raccomandata.

ART. 35

Per tutte le condizioni non previste dal presente capitolato speciale di appalto, si farà espresso riferimento, per quanto applicabili, a quelle contenute nel D.Lgs.163/2006 e nel R.D. 827/1924.